



PIANO DI CONTROLLO CORVIDI 2025-2029

ISTRUZIONI OPERATIVE

PREMESSA

Preso atto del parere positivo espresso dall'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA) al "Piano di Controllo Corvidi 2025-2029" redatto dalla Provincia di Cuneo e, nel rispetto di quanto indicato dallo stesso Istituto, si stabiliscono le presenti "Linee Guida" che devono essere rispettate integralmente da tutti gli operatori che effettueranno il controllo di cornacchia spp. e gazza negli anni 2025-2029.

ZONE DI INTERVENTO

Il piano di controllo si attua su tutto il territorio provinciale, comprese ZRC e AFV. Sono escluse le Oasi poiché finalizzate alla produzione della fauna selvatica.

Il controllo numerico dei corvidi non è consentito negli istituti di gestione faunistico venatoria dove s'intenda effettuate immissioni di selvaggina d'allevamento, pertanto sono escluse le AATV in quanto condizionate da ripetute immissioni di selvaggina.

Gli interventi di contenimento del danno provocato dai corvidi su diverse colture agrarie e frutticole, devono essere attuati prioritariamente nelle aree in cui si rilevano danni frequenti o di elevata entità, oppure nel caso di istanza di richiesta d'intervento.

Gli interventi di controllo, sia con finalità di riduzione del danno sia con finalità antipredatorie al fine di favorire altre specie faunistiche, possono essere svolti in ZRC, Centri pubblici di riproduzione della selvaggina, AFV, ACS e Zone di addestramento cani.

PERIODI DI INTERVENTO

Il periodo previsto per lo svolgimento delle **azioni di controllo è compreso dal 1 marzo al 31 agosto di ciascun anno.**

MODALITA' OPERATIVE

Il controllo numerico di una specie faunistica (art.19 L. 157/92) costituisce una deroga al regime generale di protezione che la normativa accorda alla fauna selvatica. Pertanto, può essere effettuato con qualsiasi mezzo purché lo stesso risulti selettivo verso la specie bersaglio, evitando e/o limitando effetti negativi sulle altre componenti delle comunità biotiche, oltre a non arrecare danni al patrimonio sia pubblico sia privato, salvaguardando la pubblica incolumità di persone o animali domestici.

TECNICHE AUTORIZZATE

- 1) Gabbie-trappola tipo "Larsen" o "Letter box" con richiamo vivo e/o esca alimentare, attivate e mantenute secondo le indicazioni fornite dall' I.S.P.R.A.**

La Provincia, tramite l'Ufficio Caccia e Pesca, affida le gabbie ai soggetti autorizzati dalla stessa, previa sottoscrizione di un **“Protocollo tecnico di utilizzo delle gabbie-trappola”**, che costituisce parte integrante dell'autorizzazione.

Le gabbie sono da posizionarsi possibilmente in luoghi ombreggiati (pioppeti, frutteti, etc.), con la predisposizione di pozze d'acqua o altri accorgimenti, al fine di aumentare il successo di cattura. Se attuati con le metodiche indicate, i risultati ottenuti con l'utilizzo dei “gabbioni Letter box” risultano molto soddisfacenti, si raccomanda l'incremento della loro diffusione soprattutto a tutela delle coltivazioni agricole e frutticole.

Si ricorda inoltre che, ai sensi della normativa vigente (L. 157/92; L.R. 5/2018):

- al di fuori della casistica prevista con l'autorizzazione rilasciata da questo Ufficio, è vietato produrre, vendere, detenere e/o utilizzare trappole per la fauna selvatica;
- la produzione, la detenzione e la cessione di trappole per la fauna selvatica, non oggetto di autorizzazione è sanzionata con ammenda da € 500,00 a € 3.000 (L. 157/92 art.21 - L.R. 5/2018 art. 24, c. 1, lett. dd), comporta il sequestro (confisca) di ogni mezzo di cattura non autorizzato e la revoca dell'eventuale autorizzazione all'uso (L.R. 5/2018 art. 24, c. 2);
- l'uso di trappole per la cattura di fauna selvatica, non oggetto di autorizzazione da parte dell'Ente competente, comporta la sanzione penale di cui all'art. 30 lett. h, L. 157/92;
- l'uso e la detenzione del richiamo vivo al di fuori dei casi consentiti da autorizzazione della Provincia è sanzionato con ammenda da € 500,00 a € 3.000,00 (L.R. 5/2018 art. 24, c. 1, lett. uu);

Nel caso in cui il soggetto autorizzato non intenda più partecipare all'attività di cattura dovrà restituire alla Provincia di Cuneo - Ufficio Caccia e Pesca, C.so Nizza, 21 - 12100 - Cuneo, oppure previo accordo con la Polizia Locale - Nucleo Faunistico Ambientale della Provincia, presente sul territorio, l'autorizzazione unitamente alle gabbie utilizzate.

Qualora l'autorizzato non partecipi più all'attività di cattura, o l'autorizzazione non gli venga rinnovata, la gabbia di cattura di proprietà, dovrà essere disattivata eliminando tutti i sistemi di scatto per la cattura.

È fatto divieto a qualunque persona, cedere le gabbie, la cui detenzione, è stata autorizzata da provvedimento della Provincia di Cuneo.

L'autorizzazione potrà essere revocata qualora, a seguito dei controlli previsti, risultino violate le prescrizioni di cui sopra o per gravi inadempienze; fatte comunque salve le sanzioni amministrative e penali previste dalla legge.

2) Interventi con arma da fuoco.

Gli interventi di contenimento tramite arma da fuoco possono essere effettuati direttamente dai soggetti autorizzati ai sensi dell'art. 19 L. 157/92, i quali dovranno agire sotto la sorveglianza/coordinamento del Corpo di Polizia Locale - Nucleo Faunistico Ambientale della Provincia.

Durante l'attività di contenimento è obbligatorio per tutti gli operatori, al fine di svolgere l'attività in sicurezza, indossare giubbotto o bretelle retroriflettenti ad alta visibilità (L.R. 5/2018 art. 13, c. 5).

Il Corpo di Polizia Locale - Nucleo Faunistico Ambientale della Provincia e le Guardie Venatorie Volontarie possono organizzare, condurre e dirigere, sotto la propria responsabilità, una squadra composta fino ad un massimo di dieci "operatori".

Gli interventi potranno essere effettuati sia su esemplari solitari sia in gruppo, ad esclusione di interventi diretti sui nidi. Gli interventi potranno essere condotti in forma vagante o da appostamento; è consentito l'uso di "stampi" in plastica o in penna, fissi o mobili. È consentito il tiro diurno e serale alla cerca o all'aspetto, dall'alba fino ad un'ora dopo il tramonto, comprese le giornate di martedì e venerdì.

Negli ambiti di produzione agricola, al fine di ridurre l'immissione nell'ambiente di sostanze inquinanti, si raccomanda l'utilizzo di munizionamento atossico, ovvero privo di piombo.

NORME GENERALI DI SICUREZZA E DI COMPORTAMENTO DA SEGUIRE NELL'ATTUAZIONE DELLE ATTIVITÀ DI CONTROLLO DELLA CORNACCHIA GRIGIA-CORNACCHIA NERA E DELLA GAZZA (art. 19 legge 157/92 e s.m.i.).

- L'operatore che espleta l'attività di controllo faunistico con un'arma da fuoco dovrà essere in possesso di licenza di porto di fucile uso caccia in corso di validità e di idonea polizza assicurativa, assicurandosi che copra anche l'attività di controllo faunistico.
- I soggetti che effettuano il controllo faunistico dovranno sempre portare al seguito l'autorizzazione all'attività di controllo dei Corvidi rilasciata dalla Provincia di Cuneo con le relative abilitazioni e prescrizioni, incluse le presenti Norme generali di sicurezza e di comportamento da seguire nell'attuazione delle attività di controllo della cornacchia grigia- cornacchia nera e della gazza.
- Prima di ogni operazione, verificare che nella zona di intervento siano presenti solo i soggetti autorizzati e non terze persone.

- Tutti i partecipanti agli interventi di controllo con arma da fuoco dovranno indossare giubbotti o bretelle retroriflettenti ad alta visibilità.
- Durante gli interventi con abbattimento tramite arma da fuoco potranno essere usate esclusivamente armi a canna liscia con calibro non superiore a 12 con munizione spezzata.
- Durante gli interventi con arma da fuoco dovranno essere rispettate le distanze di sicurezza previste dalle normative vigenti sull'attività venatoria: 50 metri da strade carrozzabili e ferrovie, 100 metri da immobili, 100 metri da macchine agricole, ecc. con fucili ad anima liscia.
- Verificare sempre l'arma prima dell'uso. In particolare, le canne devono essere pulite e libere da impedimenti; controllare costantemente il funzionamento dei congegni di scatto.
- Controllare sempre che le munizioni siano conformi con il tipo di arma che si vuole usare.
- Non rivolgere mai e per nessun motivo la canna di un'arma in direzione di se stessi o di altre persone.
- Dovranno essere evitati tiri ciechi e comunque non si deve sparare qualora manchino le condizioni di sicurezza.
- Non sparare mai senza sapere dove il proiettile vada ad impattare.
- Non lasciare mai arma e munizioni incustodite.
- Durante lo spostamento, le armi dovranno essere trasportate scariche ed inserite nell'apposito fodero, facendo attenzione in particolar modo all'attraversamento dei centri urbani abitati.
- L'utilizzo dell'arma dovrà essere in esclusiva disponibilità dell'operatore autorizzato all'intervento; è assolutamente vietato lasciar maneggiare l'arma da terze persone.
- Gli interventi non dovranno essere svolti o immediatamente sospesi in caso di condizioni climatiche o ambientali avverse che rendano difficoltosa l'attività senza idonee condizioni di sicurezza.
- Durante le operazioni di controllo dovranno essere messe in atto tutte le precauzioni al fine di non danneggiare e disturbare la fauna selvatica presente in loco.

Gli animali selvatici possono essere portatori di patologie trasmissibili all'uomo. I selvatici abbattuti dovranno essere maneggiati con le dovute cautele sanitarie.

Si raccomanda l'adozione di idonee misure di protezione individuale quali, a titolo di esempio:

- indossare idonei guanti protettivi monouso durante la manipolazione dei selvatici;
- lavarsi accuratamente le mani dopo aver manipolato gli animali o prima di mangiare;
- evitare di compiere operazioni che facilitino il contatto di materiale fecale con le mucose (ad esempio strofinarsi gli occhi con le mani sporche);
- lavare ad alta temperatura indumenti ed attrezzature utilizzate per l'attività di controllo;
- non introdurre in casa o in aree frequentate da specie sensibili (volatili in particolare) indumenti, scarpe, stivali o attrezzature (gabbie, ecc.) utilizzate durante l'attività di controllo prima di averli lavati o disinfettati;
- eliminare guanti o altro materiale monouso in appositi sacchi di plastica, smaltendoli secondo le indicazioni fornite dal produttore;

Ogni comportamento non conforme con le norme di sicurezza e di comportamento da seguire per l'attuazione delle attività di controllo della fauna selvatica sopra descritte potrà essere sanzionato amministrativamente e/o perseguito penalmente, in base alle normative statali e regionali vigenti.

NUMERO MASSIMO DI CORVIDI PRELEVABILI CON ARMA DA FUOCO

I contingenti massimi di ciascuna specie, annualmente prelevabili con arma da fuoco, non potranno mai superare la soglia del 40% dell'intero contingente di corvidi della stessa specie rimosso.

SMALTIMENTO DEI CAPI ABBATTUTI

Lo smaltimento delle carcasse dei capi abbattuti dovrà essere effettuato nel pieno rispetto delle norme sanitarie previste dalla vigente normativa.

COMUNICAZIONE DEI CAPI ABBATTUTI E RESTITUZIONE DELLE SCHEDE di CATTURA

Essendo il numero massimo di esemplari prelevabili annualmente pari a **3000 esemplari di cornacchie** e **1000 esemplari di gazze** occorre monitorare costantemente il numero di abbattimenti. Sono pertanto richieste:

- la **restituzione delle schede di cattura e/o abbattimento su base mensile**, da parte degli operatori nominalmente designati all'attuazione del controllo, entro il quinto giorno del mese successivo;
- la restituzione del riepilogo annuale delle catture e/o abbattimenti, entro il 30 ottobre dell'anno d'intervento;

Il rispetto delle suddette scadenze resta condizione indispensabile per la prosecuzione dell'attività di controllo negli anni successivi.

Ai soggetti autorizzati, che non provvedono alla restituzione entro i termini stabiliti, sarà sospesa l'autorizzazione.